



Azienda Speciale Consortile A04

c/o Comune di Avellino

Piazza del Popolo, 1

Tel. 0825 200316

PEC: serviziociali@cert.comune.avellino.it - C.F.: 92107500644

**REGOLAMENTO SULLE MODALITÀ DEL CONTROLLO DI  
REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE, DI  
GESTIONE E DI VALUTAZIONE E CONTROLLO STRATEGICO  
DI CUI AL D.LGS. N. 286/1999 (REGOLAMENTO F.U.A.)**

**ART. 10, CO. 2 LETT. E) PUNTO 3) L.R. 11/2007**

**APPROVATO CON DELIBERA DI ASSEMBLEA N. 6 DEL 22/06/2024**

Art. 1 Oggetto .....	2
Art. 2 Fondo Unico d'Ambito (F.U.A.) .....	2
Art. 3 Fondi nazionali e regionali .....	2
Art. 4 Fondi propri degli enti associati .....	2
Art. 5 Risorse derivanti dalla compartecipazione alla spesa degli utenti.....	5
Art. 6 Fondi A.S.L .....	5
Art. 7 Ufficio di Piano di Zona .....	5
Art. 8 Servizio di tesoreria .....	5
Art. 9 Gestione .....	5
Art. 10 Rendicontazione .....	6
Art. 11 Disposizioni finali.....	6



## **ART. 1**

### **OGGETTO**

Oggetto del presente Regolamento è la disciplina dei controlli di regolarità amministrativa e contabile, di gestione e di valutazione e controllo strategico derivanti dalla gestione del Piano Sociale di Zona degli Enti Associati all'Ambito Territoriale A04, con particolare riguardo alla gestione del Fondo Unico d'Ambito (da ora in avanti denominato F.U.A.).

Gli Enti Associati hanno scelto quale forma di associazione l'Azienda Speciale, di cui all'art.114 D.lgs. 267/00, che prevede la gestione unitaria del sistema locale integrato di interventi e servizi sociali e socio sanitari, attraverso la condivisione delle risorse economiche, professionali e strumentali nonché delle procedure di gestione amministrativa e contabile.

## **ART. 2**

### **FONDO UNICO D'AMBITO (F.U.A.)**

Il F.U.A. costituisce l'insieme delle fonti finanziamento previste dalla normativa di settore per l'attuazione del Piano Sociale di Zona.

Il F.U.A. è costituito dalle seguenti risorse finanziarie:

- fondo Sociale Regionale (FSR);
- fondi propri dei Comuni per i Servizi sociali e socio sanitari (FC);
- fondi dell'Unione Europea assegnati all'Ente Capofila per la gestione dei Servizi sociali e socio sanitari, ovvero intercettati e gestiti, attraverso l'Ufficio di Piano di Zona, nell'ambito delle proprie attività di *fund raising*;
- fondi della compartecipazione dell'utenza ai costi dei Servizi sociali e socio sanitari;
- altre risorse (A), provenienti dai finanziamenti aggiuntivi, pubblici e privati;
- fondi A.S.L. finalizzati a realizzare l'integrazione socio sanitaria.

## **ART. 3**

### **FONDI NAZIONALI E REGIONALI**

I fondi nazionali e regionali, confluenti nel Fondo Sociale Regionale, sono assegnati direttamente all'Azienda, che effettua la relativa gestione, secondo quanto concordato negli atti di programmazione. Il Fondo Sociale Regionale assegnato è destinato all'esecuzione dei servizi programmati nel Piano Sociale di Zona.

L'accesso dei cittadini ai Servizi erogati sulla base dei Fondi nazionali e regionali è, per ciascun Ente Associato, proporzionale alla popolazione residente ovvero coerente con ulteriori indicatori di rischio/bisogno sociale che gli stessi Enti Associati dovessero individuare e formalizzare attraverso specifici accordi.

## **ART. 4**

### **FONDI PROPRI DEGLI ENTI ASSOCIATI**

I fondi propri degli Enti Associati per la realizzazione dei Servizi sociali e socio sanitari sono costituiti dalle risorse che gli stessi, secondo importi e misure concordati negli atti di



programmazione, stanziando nei rispettivi bilanci annuali/pluriennali.

Gli Enti Associati devono destinare al F.U.A. risorse proprie non inferiori alla media della spesa sociale sostenuta nel triennio di riferimento, non inferiore, comunque, ai 7,00 euro per abitante ed, in ogni caso, all'importo definito dalla normativa vigente di riferimento dei Piani Sociali di Zona.

I fondi propri degli Enti Associati sono costituiti da:

- **Fondi Comunali Condivisi (F.C.c.):** risorse provenienti dai bilanci di ciascun Ente Associato, in misura non inferiore ai 7,00 euro per abitante ed, in ogni caso, all'importo definito dalla normativa vigente di riferimento dei Piani Sociali di Zona, che si "condividono" per la copertura dei costi relativi alle azioni di sistema, al personale, agli strumenti, ai mezzi, ai materiali, alle utenze e ai canoni necessari alla gestione dei Servizi di pertinenza del Piano Sociale di Zona stesso, nonché, eventualmente, per potenziare i Servizi;
- **Fondi Comunali Riservati (F.C.r.):** risorse provenienti dai bilanci di ciascun Ente Associato che si "riservano", nel rispetto della unicità ed omogeneità dei Servizi previsti dal Piano Sociale di Zona, ai cittadini residenti per la realizzazione dei Servizi, coerentemente con il maggiore o minore investimento finanziario per abitante realizzato da ciascun Comune.

Ulteriori quote di compartecipazione, non ricadenti nel F.U.A., potranno essere trasferite, anche figurativamente, sulla base di specifici accordi tra gli Enti Associati.

Eventuali incrementi di risorse a valere sui Fondi Comunali Riservati (FCr) devono essere comunicati entro, e non oltre, il 15 ottobre di ciascun anno, con indicazione, nel provvedimento di trasferimento, del servizio che si intende incrementare.

Entro, al massimo, il 30 novembre di ciascun anno, gli Enti Associati devono adottare un atto di indirizzo per la programmazione delle risorse necessarie all'attuazione del Piano Sociale di Zona nel/negli anno/anni successivi, utilizzando il format inviato dall'Ufficio di Piano di Zona. Il suddetto atto di indirizzo deve essere approvato, almeno, con delibera di Giunta Municipale e trasmesso all'Ufficio di Piano di Zona.

I Comuni Associati, una volta approvati i rispettivi Bilanci di Previsione, ne danno tempestiva comunicazione all'Ufficio di Piano Zona per gli adempimenti successivi.

Entro 30 giorni dall'avvenuta approvazione del Bilancio annuale di previsione, ovvero a seguito della necessità di soddisfare richieste dei Enti sovraordinati, secondo la disciplina prevista dall'art. 174 del D.lgs. 267/00, ciascun Ente Associato deve trasmettere all'Azienda e all'Ufficio di Piano di Zona uno stralcio del Bilancio approvato, relativo ai fondi propri stanziati per le politiche sociali.

I Fondi propri degli Enti Associati devono essere trasferiti all'Azienda, previa determinazione da parte del Responsabile del centro di costo presso ciascun Ente Associato, in tre *tranche*:

- la prima, pari al 33,3%, entro 30 giorni dall'esecutività del bilancio annuale;
- la seconda, pari al 33,3%, entro il 30 aprile di ogni anno;
- la terza, a saldo, entro il 31 agosto di ciascun anno.

Nel caso in cui i bilanci di previsione degli Enti Associati non siano effettivamente disponibili dal 01 gennaio di ciascun anno, gli stessi Enti Associati, entro 15 giorni dall'apertura dell'esercizio finanziario, sono tenuti ad assumere gli atti di impegno nel proprio bilancio di previsione ai sensi dell'art. 163 del D.lgs. 267/00, comunicando gli estremi degli atti prodotti all'Ufficio di Piano di Zona, così da garantire il trasferimento, a cadenza mensile, alla tesoreria unica, dei fondi necessari ad



assicurare la continuità dell'erogazione dei Servizi del Piano Sociale di Zona.

Ai fini del rispetto del termine prescritto per il trasferimento dei fondi da parte degli Enti Associati, si assume quale data di trasferimento quella di sottoscrizione del mandato di pagamento, emesso secondo quanto disposto dall'art. 185 del D.lgs. 267/00.

Nel caso in cui i fondi siano trasferiti oltre i termini previsti dal presente Regolamento, l'Azienda si riserva di avanzare, all'Ente interessato, richiesta di corresponsione degli interessi, nella misura del saggio legale.

#### 4.1 - TRASFERIMENTI ALL'AZIENDA SPECIALE

Al fine di consentire all'Azienda Consortile di rispettare tutto quanto previsto dall'art. 9 della L. 78/09 e ss.mm.ii, in materia di tempestività dei pagamenti, ogni Ente Associato deve comunicare e trasferire in tempo utile le somme necessarie ad assicurare la copertura di cassa per le prestazioni per cui, attraverso l'Ufficio Servizi Sociali del Piano Sociale di Zona presso il proprio Comune, chiede, all'Ufficio di Piano di Zona, l'autorizzazione e l'ordinazione.

Nel caso in cui al momento della richiesta di autorizzare ed ordinare prestazioni programmate nell'ambito del Fondo Unico d'Ambito, da parte dell'Ufficio Servizi Sociali del Piano Sociale di Zona presso il Comune Associato, all'Ufficio di Piano di Zona, le relative somme non siano state trasferite in tempo utile affinché l'Azienda possa rispettare la normativa sulla tempestività dei pagamenti, lo stesso Ente Associato assume la piena e completa responsabilità, anche verso terzi, della mancata autorizzazione ed ordinazione delle prestazioni da parte dell'Ufficio di Piano di Zona.

A tal fine, con il presente atto, si obbligano:

- i competenti Uffici dei Comuni Associati a procedere ai dovuti trasferimenti finanziari, con la medesima diligenza con cui sono trattati i procedimenti amministrativi in cui l'ente assume direttamente i propri impegni con i terzi;
- l'Ufficio di Piano di Zona a non autorizzare ed ordinare prestazioni per cui i relativi trasferimenti finanziari non siano disponibili in cassa.

#### 4.2 - ONERI RELATIVI ALLE STRUTTURE

Gli oneri relativi alla gestione delle strutture che sono utilizzate per l'esecuzione dei Servizi previsti dal Piano Sociale di Zona, contribuiscono alla spesa sociale dell'Ente Associato, restando giuridicamente e finanziariamente a carico dei singoli Enti Associati.

#### 4.3 - ONERI DI GESTIONE RELATIVI A CANONI ED UTENZE

I contratti e gli oneri concernenti i canoni e le utenze, relativi alle strutture che sono utilizzate per l'esecuzione dei Servizi previsti dal Piano Sociale di Zona, contribuiscono alla spesa sociale dell'Ente Associato, restando giuridicamente e finanziariamente a carico dei singoli Enti Associati.

#### 4.4 - ONERI PER I BENI STRUMENTALI

I beni strumentali che sono utilizzati per l'esecuzione dei Servizi previsti dal Piano Sociale di Zona, di proprietà degli Enti Associati, restano di proprietà degli stessi.

I beni strumentali acquistati con risorse del F.U.A. sono di proprietà dell'Azienda, che, in caso



di risoluzione della gestione associata del Piano Sociale di Zona, ne ripartisce il valore residuo tra gli Enti Associati, in ragione dei criteri di distribuzione delle spese e delle risorse.

#### 4.5 – ONERI DI GESTIONE RELATIVI AI MATERIALI DI CONSUMO ED AL TRASPORTO

Gli oneri relativi ai materiali di consumo ed al trasporto (per visite domiciliari, accompagnamento degli utenti presso servizi e strutture, spostamenti per raggiungere altre sedi del Piano Sociale di Zona e/o degli Enti con i quali è necessario e opportuno collaborare in ragione dell'implementazione del Piano Sociale di Zona stesso, ...) necessari al funzionamento degli UU.SS.SS. restano in capo ai singoli Enti Associati.

Gli oneri relativi ai materiali di consumo e al trasporto ad uso del Piano Sociale di Zona, con esclusione degli oneri relativi agli UU.SS.SS., sono a carico del F.U.A. .

#### 4.6 – ONERI PER IL PERSONALE DISTACCATO AL PIANO SOCIALE DI ZONA

Gli oneri concernenti le competenze del personale distaccato al Piano Sociale di Zona, contribuiscono alla spesa sociale dell'Ente Associato, e sono considerati nel F.U.A. compatibilmente con la normativa vigente.

### **ART. 5**

#### **RISORSE DERIVANTI DALLA COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA DEGLI UTENTI**

Le entrate derivanti dalla compartecipazione alla spesa degli utenti per i Servizi del Piano Sociale di Zona contribuiscono alla formazione del F.U.A. .

Dette entrate sono incassate dai singoli Enti Associati, sono incassate direttamente dall'Azienda per le finalità previste dal Piano Sociale di Zona.

### **ART. 6**

#### **FONDI A.S.L.**

I fondi A.S.L. sono costituiti dalle risorse umane, strutturali e finanziarie della competente A.S.L. finalizzate a realizzare l'integrazione socio sanitaria.

La gestione degli stessi è regolata da specifici accordi previsti dalla normativa vigente ovvero, nel rispetto della stessa, stipulati tra l'A.S.L. e gli Enti Associati.

### **ART. 7**

#### **UFFICIO DI PIANO DI ZONA**

L'Ufficio di Piano di Zona è definito, così come previsto dalla normativa vigente, dalla "Convenzione per la Gestione Associata, dei servizi e degli interventi sociali, di cui all'art.10, comma 2, lettera b) della L.R. 11/07 e ss.mm.ii. del Piano Sociale di Zona".

Ciascun Ente Associato assegna specifiche risorse umane all'Ufficio di Piano di Zona, secondo le modalità definite dalla succitata Convenzione e nel rispetto della normativa vigente.

### **ART. 8**

#### **SERVIZIO DI TESORERIA**



# Azienda Speciale Consortile A04

c/o Comune di Avellino

Piazza del Popolo, 1

Tel. 0825 200316

PEC: serviziociali@cert.comune.avellino.it - C.F.: 92107500644

Le risorse costituenti il F.U.A. sono trasferite alla Tesoreria dell'Azienda e devono intendersi quali fondi vincolati alle attività del Piano Sociale di Zona.

## **ART. 9 GESTIONE**

Al termine di ciascuna annualità di gestione del Piano Sociale di Zona, le risorse del F.U.A. che, eventualmente, pur essendo impegnate, risultino ancora disponibili, affluiscono nel F.U.A. previsto per l'annualità successiva a quella in cui si è determinata la relativa economia, previo eventuale autorizzazione dell'Ente finanziatore, ove prevista.

## **ART. 10 RENDICONTAZIONE**

Al termine di ciascuna annualità del Piano Sociale di Zona, l'Azienda, attraverso l'Ufficio di Piano di Zona, provvede alle operazioni di rendicontazione relative alla gestione del F.U.A., nel rispetto delle indicazioni, della modulistica e dei tempi stabiliti dalla normativa vigente.

## **ART. 11 DISPOSIZIONI FINALI**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, trova applicazione la specifica normativa sia comunitaria, nazionale e regionale che regolamentare in quanto compatibile.